



COMUNE DI  
VIZZOLO PREDABISSI



COMUNE DI DRESANO



COMUNE DI COLTURANO

UNIONE DEI COMUNI SUD EST MILANO  
“PARCO DELL’ADDETTA”

Città Metropolitana di Milano

SETTORE POLIZIA LOCALE

***REGOLAMENTO DELL’UNIONE DEI  
COMUNI SUD EST MILANO  
“PARCO DELL’ADDETTA”***

***“TUTELA E CUSTODIA DEGLI ANIMALI”***

- Il presente regolamento si prefigge l’obiettivo di rendere facilmente individuabili i compiti e le responsabilità, che la normativa vigente attribuisce a ciascuna istituzione



COMUNE DI  
VIZZOLO PREDABISSI



COMUNE DI DRESANO



COMUNE DI COLTURANO

## UNIONE DEI COMUNI SUD EST MILANO “PARCO DELL’ADDETTA”

Città Metropolitana di Milano

### SETTORE POLIZIA LOCALE

pubblica, nonché di chiarire in maniera semplice e schematica i doveri che competono ai proprietari e detentori degli animali, al fine di tutelare gli animali, evitare l’abbandono e il randagismo, legge quadro 14 agosto 1991, n. 281: *“Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono – al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l’ambiente”*;

- Alle Regioni, Province e Comuni è stato demandato il compito di rendere applicative le norme nazionali emanando propri provvedimenti, compiti e responsabilità sono attribuiti alle diverse Istituzioni ed Autorità di controllo competenti in materia.

#### Compiti dei Comuni

- ai Sindaci spetta il compito di attuazione di piani di controllo delle nascite di cani e gatti;
- risanamento canili comunali e costruzione di rifugi per cani;
- gestione dei canili e gattili tramite convenzioni con associazioni animaliste riconosciute - zoofile o con soggetti privati;
- identificazione e registrazione in anagrafe canina, tramite il servizio veterinario pubblico, dei cani rinvenuti sul territorio e di quelli ospitati nei rifugi e nelle strutture di ricovero convenzionate;
- dotazione alla Polizia Locale di almeno un dispositivo di lettura microchip iso-compatibile;
- in caso di avvelenamento di un animale il Sindaco deve provvedere entro 48h dall’accertamento della violazione, ad attivare tutte le iniziative necessarie alla bonifica dell’area interessata dall’avvelenamento.

#### TITOLO I – PRINCIPI

##### • **art.1 Profili istituzionali e valori etico/culturali**

- 1) L’Unione dei Comuni Sud est Milano Parco dell’Addetta sancisce il diritto degli animali alla dignità di esseri viventi e pertanto riconosce il diritto all’esistenza, compatibile con le proprie caratteristiche fisiologiche ed etologiche, condannando ogni maltrattamento compreso l’abbandono;
- 2) a tale scopo L’Unione dei Comuni Sud est Milano Parco dell’Addetta promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti al benessere degli animali, nonché alla tutela



COMUNE DI  
VIZZOLO PREDABISSI



COMUNE DI DRESANO



COMUNE DI COLTURANO

## UNIONE DEI COMUNI SUD EST MILANO “PARCO DELL’ADDETTA”

Città Metropolitana di Milano

### SETTORE POLIZIA LOCALE

della salute pubblica e dell’ambiente. Le modifiche degli assetti del territorio dovranno tenere conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.

#### • **art.2 Tutela degli animali**

- 1) L’Unione dei Comuni Sud est Milano Parco dell’Addetta collabora con lo Stato che, in base alla L.281/91 legge quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo e della L.R.16/2006 lotta al randagismo e alla tutela degli animali – promuove e disciplina la tutela degli animali e condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti e l’abbandono;
- 2) I Sindaci, sulla base del dettato degli artt.823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela e la cura delle specie animali che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale;
- 3) Al Comune in base all’art.3 D.P.R 31 marzo 1979, spetta la funzione di vigilanza sull’osservanza delle leggi, dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione e tutela degli animali, mediante l’adozione di specifici provvedimenti.

#### • **art.3 Definizioni**

- 1) la definizione generica di “animale” si applica a tutte le specie e razze di animali vertebrati e invertebrati;
- 2) per “animali d’affezione” si intendono quelli che stabilmente o occasionalmente convivono con l’uomo, mantenuti per compagnia e che possono svolgere attività utili all’uomo, ove non contrasti con le normative vigenti. Si riconosce altresì la qualifica di animale d’affezione a qualsiasi esemplare di qualsivoglia specie che sia detenuto allo scopo di compagnia;
- 3) per animali “randagi” si intendono quegli animali di specie domestica di cui alla L.281/91 che vivono allo stato libero cioè non sottoposti a custodia di esseri umani.

#### • **art. 4 Ambito di applicazione**

- 1) le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie di animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente nel territorio dell’Unione Dei Comuni Sud est Milano Parco Dell’Addetta che comprende i Comuni di Vizzolo Predabissi (MI) – Colturano (MI) – Dresano (MI);



COMUNE DI  
VIZZOLO PREDABISSI



COMUNE DI DRESANO



COMUNE DI COLTURANO

## UNIONE DEI COMUNI SUD EST MILANO “PARCO DELL’ADDETTA”

Città Metropolitana di Milano

SETTORE POLIZIA LOCALE

- 2) le norme previste dai successivi articoli che riguardano la detenzione di animali, il maltrattamento e mancato benessere degli stessi, la cattura la detenzione ed il commercio di fauna selvatica autoctona devono comunque considerarsi valide per qualsiasi animale;

### • **art. 5 Esclusioni**

- 1) le norme di cui al presente regolamento non si applicano:

- a) alle attività economiche inerenti l'allevamento di animali ai fini zootecnici o ad esso connesse in quanto regolamentate da normative nazionali e comunitarie;
- b) alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo venatorio è regolato da specifiche disposizioni vigenti, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia, cioè alla fauna omeoterma di cui alla L.157/92;
- c) alla detenzione di volatili ad uso venatorio, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi della normativa vigente;
- d) alle attività di derattizzazione e disinfestazione;
- e) alle attività di ricerca scientifica salvo quanto espressamente previsto dagli seguenti del presente regolamento.

## TITOLO II – DISPOSIZIONI GENERALI

### • **art.6 Detenzione**

- 1) chi detiene un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela e salute;
- 2) i proprietari o i detentori a qualsiasi titolo di animali sono tenuti ad assicurare ad essi condizioni di vita adeguate sotto il profilo dell'alimentazione – dell'igiene – della cura della salute e della sanità dei luoghi di ricovero di contenimento degli spazi di movimento, secondo le caratteristiche di specie e di razza, nel rispetto dei bisogni fisiologici ed etologici dell'animale stesso, per tutto il ciclo vitale con carattere di continuità;
- 3) i proprietari o i detentori a qualsiasi titolo di animali, dovranno prendersi cura del loro stato di salute, garantendone il benessere psicofisico. I proprietari o i detentori dei cani, ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario dovranno sottoporre a visita veterinaria i propri animali e porre in essere le prescrizioni sanitarie impartite;



COMUNE DI  
VIZZOLO PREDABISSI



COMUNE DI DRESANO



COMUNE DI COLTURANO

## UNIONE DEI COMUNI SUD EST MILANO “PARCO DELL’ADDETTA”

Città Metropolitana di Milano

### SETTORE POLIZIA LOCALE

- 4) i proprietari o i detentori a qualsiasi titolo di animali hanno il dovere di custodirli in modo che non danneggino o sporchino le proprietà pubbliche e private e che non arrechino disturbo al vicinato;
- 5) i proprietari o i detentori a qualsiasi titolo di animali dovranno adottare tutte le misure di sicurezza per impedirne la fuga e garantire la tutela di terzi da aggressioni;

#### • **art. 7 Abbandono di animali**

- 1) è severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio indicato (\*);

chiunque violi tale divieto è punito a norma dell’art. 727 del CP.

#### • **art. 8 Maltrattamento di animali**

- 1) è vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali che contrasti con le vigenti disposizioni;
- 2) è vietato abbandonare gli animali;
- 3) fatto salvo quanto previsto dalle norme sanitarie in vigore e dalla L.281/91 è fatto divieto ai cittadini di catturare animali randagi per qualsiasi scopo, salvo che per fini di soccorso immediato, ferma restando la possibilità di intervento per fini sanitari e di soccorso da parte delle associazioni e/o ATS Milano Città Metropolitana.

#### • **art. 9 Modalità di detenzione**

è vietato:

- 1) infliggere agli animali maltrattamenti, alimentarli in modo improprio, privandoli dell’acqua e del cibo necessario;
- 2) detenerli in spazi angusti o in strutture non idonee, in condizioni igienico sanitarie non adeguate;
- 3) sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute ovvero ricoverando all’esterno animali che non possono adattarsi alle condizioni climatiche sprovvisti di idoneo riparo;



COMUNE DI  
VIZZOLO PREDABISSI



COMUNE DI DRESANO



COMUNE DI COLTURANO

## UNIONE DEI COMUNI SUD EST MILANO “PARCO DELL’ADDETTA”

Città Metropolitana di Milano

### SETTORE POLIZIA LOCALE

- 4) tenere gli animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie;
- 5) detenere gli animali in ambienti separati dai locali di abitazione, quali: soffitte, cantine, garage, box, casotti, orti, recinti, in aree isolate non inserite in terreni di pertinenza dell’abitazione vera e propria;
- 6) tenere costantemente animali legati a catena o corda o funi con nodo scorsoio;
- 7) l’impiego di collari con aculei interni, con dispositivi di scarica elettrica;
- 8) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di sviluppare l’aggressività;
- 9) gli atti di amputazione del corpo degli animali, il taglio delle orecchie, il taglio della coda, la recisione delle corde vocali, motivati da ragioni estetiche salvo i casi in cui si rende necessario per prevenire o guarire malattie;
- 10) è vietata l’opera di potatura ed abbattimento degli alberi e siepi nel periodo riproduttivo degli uccelli, salvo casi di assoluta necessità;
- 11) è vietato eliminare l’acqua ai volatili per provocarne la muta;
- 12) chiunque violi tali divieti, detenendo animali in condizioni incompatibili con la loro natura e producendo gravi sofferenze è punito ai sensi dell’art. 727 e 650 del C.P.

#### • **art.10 Avvelenamento degli animali**

- 1) è severamente proibito a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale (\*) alimenti contaminati da sostanze velenose in luoghi nei quali possono accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite da ditte specializzate e con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo agli animali;
- 2) è vietato ogni atto che comporti l’uccisione di un animale senza necessità, individuato come un biocidio. Trattasi di un delitto contro la vita (Convenzione di Strasburgo 13 novembre 1978);
- 3) i medici veterinari, liberi professionisti o pubblici ufficiali dell’azienda sanitaria locale e dipendenti dell’istituto Zooprofilattico Sperimentale, sono tenuti a segnalare all’Amministrazione tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. In detta segnalazione dovranno essere indicati il tipo di veleno usato e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati;
- 4) chiunque violi tale divieto è punito con la sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 500,00 salvo che il fatto non costituisca reato;  
Chiunque per crudeltà o senza necessità cagioni la morte di un animale è punito ai sensi dell’art 544 bis C.P.



COMUNE DI  
VIZZOLO PREDABISSI



COMUNE DI DRESANO



COMUNE DI COLTURANO

## UNIONE DEI COMUNI SUD EST MILANO “PARCO DELL’ADDETTA”

Città Metropolitana di Milano

SETTORE POLIZIA LOCALE

### • **art.11 Decesso degli animali**

- 1) è vietato seppellire le spoglie di animali in aree pubbliche e private sul territorio comunale (\*);
- 2) le spoglie di animali di affezione deceduti dovranno essere conferite al Dipartimento di Prevenzione Veterinaria dell’ATS Milano Città Metropolitana per la successiva cremazione ovvero presso ditte autorizzate e/o , presso il canile sanitario convenzionato con l’ATS Milano Città Metropolitana;
- 3) nel caso di decesso dell’animale, il proprietario o il detentore dovrà darne comunicazione al Dipartimento di Prevenzione Veterinaria dell’ATS Milano Città Metropolitana.

### TITOLO III - UTILIZZO DI ANIMALI PER ACCATTONAGGIO -SPETTACOLI - FIERE E ALTRI INTRATTENIMENTI

### • **art. 12 Accattonaggio**

- 1) è fatto assoluto divieto di esercitare la pratica dell’accattonaggio mediante animali su tutto il territorio comunale (\*);
- 2) è vietato ad Enti, Associazioni e privati, esibire in postazioni itineranti animali vivi (in particolare cuccioli) con lo scopo di sollecitare offerte o donazioni a qualsiasi titolo;
- 3) in caso di inottemperanza di tale divieto, verrà revocata l’autorizzazione di occupazione suolo pubblico e gli animali rinvenuti saranno sequestrati a cura degli organi di vigilanza e ricoverati presso il canile sanitario convenzionato con l’ATS Milano Città Metropolitana;
- 4) chiunque violi il divieto del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa da Euro 150,00 a Euro 900,00, salvo che il fatto non costituisca reato, ai sensi dell’articolo 21 della L.R. n. 16/2006. Gli animali domestici oggetto di sequestro saranno ricoverati presso le strutture proposte ai sensi della L.R. n. 16/2006.

### • **art.13 Circhi**



COMUNE DI  
VIZZOLO PREDABISSI



COMUNE DI DRESANO



COMUNE DI COLTURANO

## UNIONE DEI COMUNI SUD EST MILANO “PARCO DELL’ADDETTA”

Città Metropolitana di Milano

### SETTORE POLIZIA LOCALE

Nessun animale deve essere usato per il divertimento dell’uomo , le esibizioni di animali e gli spettacoli che utilizzano degli animali sono incompatibili con la dignità dell’animale;

- 1) sono vietati su tutto il territorio comunale (\*) i circhi o spettacoli, che utilizzano animali, ritenendo diseducativi gli spettacoli che sfruttano gli animali, costringendoli ad azioni contrarie alle loro natura e sottoponendoli a stress psicofisici dannosi. (Dichiarazione dei Diritti Degli Animali proclamata dall’U.N.E.S.C.O nel 1978)

### TITOLO IV CANI

#### • **art. 14 Anagrafe canina**

- 1) i proprietari dei cani, residenti nel territorio comunale (\*) sono tenuti ad identificare i propri animali mediante l’inserimento di apposito microchip entro 15 giorni dall’inizio della proprietà o entro 45 giorni dalla nascita. Tale operazione può essere eseguita dai veterinari ufficiali dell’ATS Milano Città Metropolitana o da veterinari liberi professionisti accreditati, che procederanno ad inserire i dati anagrafici del proprietario, i dati segnaletici del cane nonché il codice dei microchip nella banca dati regionale;
- 2) i proprietari sono tenuti a segnalare entro 15 giorni la cessione il trasferimento o il decesso del cane al Dipartimento di Prevenzione Veterinaria dell’ATS Milano Città Metropolitana che procederà ad aggiornare la banca dati regionale;
- 3) la scomparsa per qualsiasi causa di un cane deve essere denunciata dal proprietario o detentore entro 7 giorni al Dipartimento di Prevenzione Veterinaria dell’ATS Milano Città Metropolitana;
- 4) chiunque violi i divieti di cui al presente articolo, sarà punito con la sanzione da Euro 25,00 a euro 150, 00 prevista dall’art.21 della L.R 16/2006

#### • **art 15 Accesso a giardini parchi ed aree pubbliche**

All’interno dei giardini e della aree pubbliche, il proprietario o il detentore a qualsiasi titolo del cane deve adottare i seguenti accorgimenti:

- 1) è fatto obbligo di condurre i cani al guinzaglio, la cui lunghezza non dovrà essere superiore a metri uno;
- 2) i cani appartenenti a razze ed incroci di razze a rischio di aggressività, devono essere condotti, in ambito esterno, al guinzaglio e muniti di museruola;
- 3) è fatto divieto di affidare i cani a persone che per età o condizione fisica siano incapaci di garantire l’idonea custodia dell’animale stesso. Il proprietario o



COMUNE DI  
VIZZOLO PREDABISSI



COMUNE DI DRESANO



COMUNE DI COLTURANO

## UNIONE DEI COMUNI SUD EST MILANO “PARCO DELL’ADDETTA”

Città Metropolitana di Milano

### SETTORE POLIZIA LOCALE

detentore a qualsiasi titolo dell’animale è comunque responsabile civilmente penalmente e amministrativamente di ogni azione del cane;

- 4) è vietato l’accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree gioco per bambini, delimitate da appositi cartelli di divieto;
- 5) i proprietari o i detentori dei cani che conducono gli animali nei negozi, negli uffici pubblici e privati o negli esercizi pubblici, ove ammesso, dovranno munirsi di guinzaglio e museruola, avendo cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno ad alcuno;
- 6) chiunque violi il divieto di cui ai commi 1,2, e 4 del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 500,00;
- 7) chiunque violi il divieto di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo è punito ai sensi dell’art. 650 C.P.

#### • **art. 16 Aree autogestite destinate ai cani**

- 1) nell’ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, possono essere organizzati spazi destinati ai cani, opportunamente attrezzati, delimitati e individuati mediante appositi cartelli. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente senza guinzaglio, sotto la vigilante responsabilità degli accompagnatori, facendo attenzione a non arrecare danno alle strutture presenti ad altri animali o persone;
- 2) il comune (\*) provvederà a stabilire le modalità di utilizzo delle aree, attraverso forme che consentono la vigilanza, il diretto controllo, il finanziamento dei costi di gestione e manutenzione delle aree stesse, col preciso intento di sensibilizzare e responsabilizzare gli utenti nella fruizione del servizio pubblico;
- 3) i proprietari o i detentori a qualsiasi titolo degli animali, con esclusione di animali per guida non vedenti e da essi accompagnati, hanno l’obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e di decoro del luogo;
- 4) l’obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino) dell’intero territorio comunale (\*);
- 5) chiunque violi gli obblighi di cui al comma 3 e 4 del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 500,00.

#### • **art.17 Animali e condominio**



COMUNE DI  
VIZZOLO PREDABISSI



COMUNE DI DRESANO



COMUNE DI COLTURANO

## UNIONE DEI COMUNI SUD EST MILANO “PARCO DELL’ADDETTA”

Città Metropolitana di Milano

### SETTORE POLIZIA LOCALE

- 1) il codice civile stabilisce che i regolamenti condominiali non possono vietare di possedere o detenere animali domestici. Il cane o il gatto vanno considerati come esseri senzienti e facenti parte del nucleo familiare. Salvo che in un contratto di locazione di un appartamento non sia espressamente fatto divieto al conduttore di introdurre animali – (il divieto in questo caso ha natura contrattuale);
- 2) un animale può essere allontanato dal condominio solo in caso di particolare gravità. (scarsa igiene o malattia). Tali casi devono essere documentati tramite il personale di servizio pubblico e veterinario;
- 3) la tutela delle immissioni rumorose è prevista dal codice penale che prevede come ipotesi il disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone. Il disturbo della quiete, considerando i cosiddetti “orari sensibili” e le regole dei rumori definiti molesti valgono anche per l’abbaiare di un cane;
- 4) il disturbo deve essere denunciato da più persone, deve essere dimostrato da una perizia, ovvero dal monitoraggio del personale autorizzato (Polizia Locale - ATS Milano Città Metropolitana – privati incaricati dal condominio) dal quale risulti che sono state quantitativamente violate le norme sull’inquinamento acustico;
- 5) la denuncia nei confronti di un condomino, possessore di animali domestici, relativa a rumori definiti “molesti”, deve essere dimostrata da:
  - a) disturbo continuato insistente e violento (il cane che abbia occasionalmente non rientra nel caso di disturbo);
  - b) testimoni disposti a comparire davanti ad un giudice, in caso di citazione;
  - c) gli animali non possono essere lasciati senza vigilanza per lungo tempo sul balcone nelle abitazioni poiché si potrebbe prefigurare il reato di omessa custodia.

### TITOLO V GATTI

- **art. 18 Protezione dei gatti**

- a) i gatti che vivono in stato di libertà sul territorio comunale sono protetti ed è vietato a chiunque maltrattarli e/o allontanarli, in quanto appartengono al Patrimonio Indisponibile dello Stato;
- b) i gatti sono animali che si muovono liberamente, in un determinato territorio. La territorialità, già sancita dalla L.281/91 e dalla L.R. 16/2006, è una caratteristica etologica del gatto che esclude il randagismo e riconosce le specificità della



COMUNE DI  
VIZZOLO PREDABISSI



COMUNE DI DRESANO



COMUNE DI COLTURANO

## UNIONE DEI COMUNI SUD EST MILANO “PARCO DELL’ADDETTA”

Città Metropolitana di Milano

### SETTORE POLIZIA LOCALE

- specie felina di avere un riferimento territoriale o habitat dove svolgere le funzioni vitali (cibo rapporti sociali cure riposo);
- c) per gatto libero si intende un animale che vive in libertà ed è stanziale o frequenta abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato urbano e non, edificato e non;
  - d) la colonia felina rappresenta un gruppo di gatti che vivono in libertà. La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominato gattaro/a o tutore colonie feline;
  - e) per habitat di colonia felina, si intende qualsiasi territorio sia esso pubblico o privato, urbano e non, edificato e non, nel quale risulta vivere stabilmente una colonia felina, indipendentemente dal numero di gatti che la compone e dal fatto che sia accudita o meno dai cittadini;
  - f) chiunque violi il dettato del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa da Euro 50,00 a Euro 300,00 salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi dell’articolo 21 della L.R. 16/2006.

#### • **art. 19 Controllo demografico delle nascite e cure sanitarie**

- 1) Il Servizio Sanitario dell’ATS Milano Città Metropolitana preposto, d’intesa con il comune (\*) e con la collaborazione di associazioni animaliste riconosciute, provvede a censire le zone in cui esistono le colonie feline. Tale censimento deve essere aggiornato sia riguardo al numero dei gatti che delle loro condizioni di salute;
- 2) il Servizio Sanitario dell’ATS Milano Città Metropolitana preposto d’intesa con il comune (\*) e con la collaborazione di associazioni animaliste riconosciute, provvede alla sterilizzazione dei gatti liberi reimmettendoli in seguito all’interno della colonia di provenienza;
- 3) la cattura dei gatti che vivono in libertà è consentita solo per la sterilizzazione, per le cure sanitarie necessarie e potrà essere effettuata dal Dipartimento di Prevenzione Veterinaria dell’ATS Milano Città Metropolitana;
- 4) la soppressione dei gatti randagi che vivono in stato di libertà può avvenire ad opera di un medico veterinario, solo se gravemente ammalati e incurabili e se affetti da gravi sofferenze, anche psichiche;
- 5) chiunque violi i commi 3 e 4 del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa da Euro 50,00 a Euro 300,00 ai sensi dell’art. 21 L.R. 16/2006.



COMUNE DI  
VIZZOLO PREDABISSI



COMUNE DI DRESANO



COMUNE DI COLTURANO

## UNIONE DEI COMUNI SUD EST MILANO “PARCO DELL’ADDETTA”

Città Metropolitana di Milano

SETTORE POLIZIA LOCALE

### • **art.20 Cura e tutela delle colonie feline**

- 1) Il comune (\*) riconosce l’attività benemerita dei cittadini che come gattari si adoperano per la cura e il sostentamento delle colonie feline;
- 2) al gattaro deve essere permesso l’accesso ai fini dell’alimentazione e della cura dei gatti alle colonie censite, a qualsiasi area di proprietà pubblica e dell’intero territorio comunale (\*). Il comune deve con apposita segnaletica, provvedere ad identificare le aree dove esistono le colonie feline al fine di avvisare la cittadinanza che trattasi di area protetta sottoposta a vigilanza da parte dell’autorità comunale, dall’ATS Milano Città Metropolitana, dalle associazioni animalistiche riconosciute e dal Dipartimento di Prevenzione Veterinaria;
- 3) l’accesso del gattaro/a in zone di proprietà privata è soggetto al consenso del proprietario. In caso di comprovati motivi relativi alla salute e tutela dei gatti liberi residenti nelle aree private e nell’impossibilità di accedervi, i gattari demandano al referente del comune(\*) e alle Autorità competenti, i quali promuoveranno le azioni necessarie;
- 4) le colonie feline sono tutelate dal comune(\*). Nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti del responsabile secondo la normativa vigente;
- 5) è vietato a chiunque ostacolare o impedire l’attività di gestione di una colonia felina o di gatti liberi, asportare danneggiare gli oggetti utilizzati per la loro alimentazione, riparo e cura (ciotole-ripari-cucce);
- 6) ai proprietari dei gatti o detentori che intendano lasciarli liberi di uscire dall’abitazione o dalla proprietà e vagare liberamente nel territorio, è fatto obbligo di provvedere alla loro sterilizzazione, al fine di contenere l’incremento della popolazione felina.

## TITOLO VI

ALTRI ANIMALI D’AFFEZIONE RODITORI LAGOMORFI MUSTELIDI



COMUNE DI  
VIZZOLO PREDABISSI



COMUNE DI DRESANO



COMUNE DI COLTURANO

## UNIONE DEI COMUNI SUD EST MILANO “PARCO DELL’ADDETTA”

Città Metropolitana di Milano

SETTORE POLIZIA LOCALE

### • **art.21 Modalità e detenzione**

#### • conigli

- 1) i materiali delle gabbie devono essere atossici e resistenti, le gabbie non devono essere dotate di spigoli e il fondo della griglia deve essere coperto da uno strato di materiale assorbente morbido e atossico,
- 2) è vietato detenere i conigli in ambiente umido e/o sprovvisto di luce solare.

#### • furetti

- 1) le gabbie dei furetti devono avere una base pari a 1 mq e un'altezza minima di 80 cm e possono contenere al massimo due esemplari;
- 2) è vietata la detenzione permanente dei furetti in gabbia e devono essere loro garantite un numero congruo di uscite giornaliere

#### • piccoli roditori

- 1) le gabbie devono avere una base minima di 0,24 cm e un'altezza di 30 cm e possono contenere fino a due esemplari;
- 2) per gli scoiattoli, le dimensioni minime devono rispettare le caratteristiche necessarie delle singole specie: volume minimo pari a 0,54 mq con una base minima di 0,25 mq.

## TITOLO VII VOLATILI

### • **art.22 Modalità e detenzione**

- 1) le gabbie per i volatili non dovranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli e dovranno essere dotate di contenitori di acqua e di cibo sempre riforniti;
- 2) devono essere tenuti, in base alla specie sociale sempre in coppia;
- 3) non possono essere tenuti in gabbia i volatili nati liberi;
- 4) è vietato lasciare all'aperto, durante la stagione invernale, specie esotiche tropicali, subtropicali o migratrici senza adeguata protezione;
- 5) chiunque violi il dettato del presente articolo, detenendo gli animali in condizioni incompatibili con la loro natura, sarà punito a norma dell'articolo 727 del C.P.

## TITOLO VIII ANIMALI ACQUATICI



COMUNE DI  
VIZZOLO PREDABISSI



COMUNE DI DRESANO



COMUNE DI COLTURANO

## UNIONE DEI COMUNI SUD EST MILANO “PARCO DELL’ADDETTA”

Città Metropolitana di Milano

SETTORE POLIZIA LOCALE

### • **art.23 Modalità e detenzione**

- 1) il volume dell’acquario deve essere adeguato al numero dei pesci ospitati;
- 2) in ogni acquario deve essere garantito il ricambio, la depurazione e l’ossigenazione dell’acqua;
- 3) gli animali acquatici devono essere mantenuti in condizioni e caratteristiche chimico-fisiche conformi alla specie;
- 4) chiunque violi il dettato del presente articolo, detenendo gli animali in condizioni incompatibili con la loro natura, sarà punito a norma dell’articolo 727 del C.P.

### TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI

#### • **art.. 24 Sanzioni**

- 1) le modalità di accertamento e di applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’art.7 bis del Testo Unico n. 267/2000 saranno applicate ai sensi del capo I della legge 689 del 24/04/1981 salvo le disposizioni previste al titolo 4;
- 2) in caso di recidiva anche se non specifica, si applica il doppio della sanzione;
- 3) laddove previsto, si procederà al sequestro dell’animale, che verrà ospitato presso le strutture preposte, la restituzione dell’animale al proprietario sarà subordinata all’eliminazione della causa oggetto del sequestro.

#### • **art. 25 Vigilanza**

- 1) la vigilanza sull’osservanza delle norme contenute nel presente regolamento, nonché l’accertamento delle relative trasgressioni (art. 13 L.689/91), spetta oltre che alla Forza Pubblica anche alla Polizia Locale, agli Agenti e Tecnici ambientali alle guardie zoofile volontarie riconosciute dalla Prefettura.

Con l’entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogati i precedenti provvedimenti adottati in materia da ogni singolo Comune facente parte dell’Unione dei Comuni Sud Est Milano “Parco dell’Addetta”.

RIFERIMENTI NORMATIVI



**COMUNE DI  
VIZZOLO PREDABISSI**



**COMUNE DI DRESANO**



**COMUNE DI COLTURANO**

**UNIONE DEI COMUNI SUD EST MILANO  
“PARCO DELL’ADDETTA”**

**Città Metropolitana di Milano**

**SETTORE POLIZIA LOCALE**

- Legge 281/90 legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo;
- Legge regionale 16/2006;
- Art 3 dpr 31 31/03/1979;
- Art 823 e 826 del Codice civile;
- Artt. 650 e 727 Codice Penale

(\*) Territori dell'Unione del Comune: Vizzolo Predabissi – Dresano – Colturano